CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 754

Taglio degli alberi finalizzato allo spostamento dell¿autoporto di Susa e danneggiamento della fauna di San Didero

Presentata dalla Consigliera regionale:

FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria) 24/05/2021

Presentata in data 24/05/2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Taglio degli alberi finalizzato allo spostamento dell'autoporto di Susa e danneggiamento della fauna di San Didero*

Premesso

La Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste":
"Art. 1 (Principi)
1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.
2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità.
3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell' articolo 3 dello Statuto.
[...]"

Il Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste":
"CAPO II - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI
Art. 18. (Epoche di intervento)
1. I tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti, sono consentiti nei seguenti periodi:
a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
c) dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m.
[...]"

Premesso inoltre

La DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici:
"Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura."

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." - Recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991:
"Art. 1 (Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale."

Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", Allegato al DECRETO 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde":
"9. Rispetto della fauna.
Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

- tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
- interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
- facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione;
- il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all'impiego di prodotti fitosanitari;
- fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.);
- il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.

L'Art. 544 ter del Codice penale:
"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro."

La Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria.":
"Art. 2. (Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)

1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 157/1992.
2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 300, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica, esclusi i casi consentiti, costituisce danno ambientale e sottopone il suo autore a relativa sanzione, obbligandolo al conseguente risarcimento.

Considerato che

Nel territorio di San Didero (TO), la Sitaf, per conto Telt, ha effettuato tra la fine del mese di aprile e il mese di maggio 2021 - quindi oltre al periodo consentito (Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile) - il taglio degli alberi in piena stagione riproduttiva, in un'area dismessa da molti anni, nella quale è sorto un habitat naturale nei pressi del fiume Dora.

Tale attività, finalizzata allo spostamento dell'autoporto da Susa (TO) a San Didero, ha previsto lo sradicamento di alberi, lo scavamento dei prati e il danneggiamento della flora nelle zone limitrofe al taglio degli alberi, distruggendo l'habitat degli uccelli che nidificano e le tane di piccoli mammiferi che incominciano a procreare.

Per allestire il cantiere, inoltre, sono state transennate alcune aree con grate termosaldate, impedendo così agli animali sia lo spostamento sia il raggiungimento dei corsi d'acqua.

Tali operazioni, attraverso l'utilizzo di macchinari e draghe (oltretutto ad elevata rumorosità), hanno causato ingenti danni alla fauna locale: molti animali sono morti a contatto con le grate, di fame, di sete o di paura.

L'amministrazione comunale del Comune di San Didero afferma di non essere stata interpellata al fine di valutare e autorizzare l'esecuzione di tali lavori.

Il Consiglio Regionale interroga la Giunta
e l'assessore competente

per sapere:

Se la Regione, messa a conoscenza di tali attività, intenda intervenire per porre fine al taglio degli alberi e ripristinare l'habitat naturale nell'area di san Didero.

LA CONSIGLIERA

Francesca Frediani